



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

MACROSTRUTTURA n°3 (Viabilità)

STRUTTURA GESTIONALE n°7

Prot. n° 28455

Vibo Valentia, li 02/11/2023

Alla Prefettura
89900 VIBO VALENTIA

Alla Questura
89900 VIBO VALENTIA

Alla Sezione Polstrada
89900 VIBO VALENTIA

Al Comando Provinciale dei Carabinieri
VIBO VALENTIA

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
VIBO VALENTIA

Al Comando Provinciale Carabinieri Corpo Forestale
VIBO VALENTIA

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
89900 VIBO VALENTIA

Alla Stazione dei Carabinieri
SORIANO
ARENA
SERRA SAN BRUNO
ZUNGRI
FILANDARI
DINAMI
FABRIZIA
VAZZANO
NARDODIPACE
FRANCICA

A tutti i Comuni
Loro SEDE

All'Albo Pretorio
SEDE

All'Ufficio Stampa
SEDE

%



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

MACROSTRUTTURA n°3 (Viabilità)

STRUTTURA GESTIONALE n°7

Prot. n° 28455

Vibo Valentia, li 02/11/2023

OGGETTO: Ordinanza n. 25/2023. DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLE STRADE PROVINCIALI NEL PERIODO INVERNALE.

Per l'esecuzione, si trasmette, in allegato, l'Ordinanza relativa all'oggetto.

Il Titolare di P.O.
Ing. Maria Giovanna Conocchiella



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

MACROSTRUTTURA N° 3 - Viabilità
Struttura Gestionale n° 7

ORDINANZA N. 25/2023

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLE STRADE PROVINCIALI NEL PERIODO INVERNALE.

IL TITOLARE DI P.O. DELLA MACROSTRUTTURA N.3-VIABILITA'

PREMESSO

- Che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, anche a bassa quota, si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che condizionano il regolare flusso del traffico lungo le strade provinciali;
- Che, in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo inoltre, di conseguenza, difficoltoso se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e di sgombero neve;
- Che per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene di dover prescrivere, per i veicoli transitanti lungo le strade gestite da questa Provincia, l'obbligo di circolare con speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, o muniti di catene da neve a bordo;

DATO ATTO che l'art. 6 comma 4 lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 modificato con la Legge 29 luglio 2010, n. 120 stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio";

VISTE

-La circolare del Ministero dell'interno n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 recante disposizioni in merito all'applicazione della Legge 120/2010 in particolare per quanto attiene all'utilizzo di mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio;

-La Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2013 - Prot. n. RU/1580 - Circolazione in periodo invernale che, ai fini della necessaria uniformità dispone che il periodo interessato dall'obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile e che il provvedimento sia redatto utilizzando come riferimento il modello in allegato A;

CONSIDERATO che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni nevose si riscontrano disagi per la circolazione stradale e che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi alla circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità, trattamenti antigelo e sgombero neve;

RITENUTO necessario confermare, per tutelare in pubblica incolumità, la prescrizione per i veicoli transitanti lungo le strade provinciali nelle tratte extraurbane prevalentemente montane e collinari e per i periodi temporali ivi precisati, l'obbligo di essere muniti, in caso di presenza dei fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra, ovvero di avere a bordo, in assenza di fenomeni atmosferici avversi, mezzi antisdrucchiolevoli o gli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio;

DATO ATTO che i responsabili di servizio hanno provveduto all'individuazione delle tratte stradali lungo le quali, pur in presenza degli idonei trattamenti preventivi invernali e di sgombero neve, durante il periodo invernale (Novembre-Aprile), a secondo della rispettiva collocazione altimetrica e morfologica, sia necessario per il miglioramento della sicurezza stradale disporre l'utilizzo da parte dei veicoli di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;

RITENUTO necessario adottare idonea ordinanza in merito ai sensi dell'art. 5 comma 3 e dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

VISTI:

- gli artt. 5 comma 2^o, 6 comma 4^o lettera e), 7 comma 3^o e 37 del C.d.S. approvato con D.Lvo n. 30.04.92 n° 285;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- artt. 16 e 17 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165:

ORDINA

1. Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo **dal 15 novembre 2023 al 15 aprile 2024** transitano sulle tratte delle strade provinciali, opportunamente segnalate con la cartellonistica stradale di "obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo", prevalentemente montane e collinari di seguito elencate, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio:

ZONA n°1 : S.P. n°1: Angitola - Fossa del Lupo, S.P. n°37: Trivio S. Croce - Ponte Feliciano, S.P. n°38: Montesoro - Filadelfia, S.P. n°45: Ponte Angitola - Polia, S.P. n°46: Pietre Bianche - Monterosso, S.P. n°47: Angitola - San Nicola da Crissa, S.P. n°48: Capistrano - Nicastrello, S.P. n°49: Polia - Santa Croce, S.P. n°52: ex S.S. n°110 - Capistrano, S.P. n°54 Filogaso - San Nicola da Crissa.

ZONA n°3: S.P. n°17: bivio Mesiano – Tropea, S.P. n°17: bivio Spilinga- Zungri - S.P. n°23: Nicotera - Joppolo - Panaia, S.P. n°24: Torre Abate Michele - Joppolo, S.P. n°25: Joppolo - Monte Poro, S.P. n°26: Coccorino - Monte Poro.

ZONA n°5 : S.P. n°2: Simbario - Cardinale, S.P. n°8: Inn. S.P. n°58 - S.P. n°71, S.P. n°42: Ponte Bruca - Simbario - S.P. Galiano - Muri, S.P. n°43: ex S.S. n°110 - Brognaturo - Lacina, S.P. n°44: ex S.S. n°110 - Colle Morrone, S.P. n°50: Vallelonga - ex S.S. n°110, S.P. n°51: Vallelonga - San Nicola da Crissa, S.P. n°53: Vazzano - Vallelonga, S.P. n°59: Ciano - Potame, S.P. n°60: Vazzano - Pizzoni - Ariola, S.P. n°61: Soriano, S.P. n°70: Prolungamento Ciano - Ariola, S.P. n°71: Gerocarne - Ariola, S.P. n°73 S.P. n°65 - Soriano.

ZONA n°6: S.P.n.94 (ex S.S. n°501), S.P.n.96 (ex S.S. n°536), S.P. n°9: Mongiana - Faggio del RE, S.P. n°58: Dasà - Arena - ex S.S. n°110, S.P. n°62: Dinami - Monsoreto, S.P. n°68: Variante di Dasà, S.P. n°69: Variante di Ciano, S.P. n°72: Acquaro Piani, S.P. n°75: Nardodipace - ex S.S. n°110, S.P. n°76: Nardodipace - Santo Todaro.

2. Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
3. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
4. I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.
5. I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
6. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
7. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.
8. La presente ordinanza viene trasmessa ai comuni interessati della provincia di Vibo Valentia e resa nota al pubblico mediante specifica segnaletica di cui al citato art. 122 fig. II del D.P.R.495/92, con la pubblicazione all'Albo Pretorio della provincia di Vibo Valentia, sul sito internet dell'Ente e con idonea pubblicità mediante organi di informazione.
9. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S. e art. 74 del D.P.R. 495/92. Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, gli Agenti di cui all'art. 12 del C.d.S., approvato con

D.Lvo n.30.04.92 n. 285.

10. E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza la cui inosservanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 6, comma 4 lettera "e" e comma 14 del C.d.S., ovvero dall'art. 7 comma 1 lettera "a" e comma 14 del C.d.S..

Vibo Valentia, li 31/10/2023

Il Titolare di P.O.

Ing. Maria Giovanna Conocchiella



MARIA
GIOVANNA
CONOCCHIELLA
31.10.2023
17:17:14 UTC